

Codice A1814B

D.D. 16 settembre 2024, n. 1894

Concessione breve per intervento di taglio vegetazione ripariale lungo l'asta del torrente Scrivia in Comune di Novi Ligure (AL) - Bando PSR 2014-2020 - Misura 8.5 - Operazione 8.5.1 - Miglioramento ecologico dei boschi ripariali dello Scrivia e valorizzazione della loro fruizione pubblica in Comune di Novi Ligure (AL). Richiedente: Ditta Agrifor dei F.lli A. e C. Emanuele S.r.l.



ATTO DD 1894/A1814B/2024

DEL 16/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per intervento di taglio vegetazione ripariale lungo l'asta del torrente Scrivia in Comune di Novi Ligure (AL) – Bando PSR 2014-2020 – Misura 8.5 – Operazione 8.5.1 – Miglioramento ecologico dei boschi ripariali dello Scrivia e valorizzazione della loro fruizione pubblica in Comune di Novi Ligure (AL). Richiedente: Ditta Agrifor dei F.lli A. e C. Emanuele S.r.l.

In data 10/07/2024 il sig. Carmelo Emanuele in qualità di legale rappresentante della Ditta Agrifor dei F.lli A. e C. Emanuele S.r.l. con sede legale in via Trento, 4 – 16013 Campo Ligure (GE) - C.F. /partita IVA 03738550106, ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione breve per intervento di taglio vegetazione ripariale lungo l'asta del torrente Scrivia in Comune di Novi Ligure (AL), come risulta dalla documentazione tecnica allegata.

L'intervento è collegato al Bando PSR 2014-2020 – Misura 8.5 – Operazione 8.5.1 – Miglioramento ecologico dei boschi ripariali dello Scrivia e valorizzazione della loro fruizione pubblica in Comune di Novi Ligure (AL).

Visto il nulla osta idraulico PIAL3883 rilasciato dall'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 23876 del 29/08/2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che l'intervento rientra:

- nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del regolamento forestale della Regione Piemonte n. 8/R del 08/12/2011 e s.m.i. per le aree poste all'interno dell'alveo inciso e per le piante deperienti, inclinate o instabili che possono essere fluite dalla corrente in eventi di morbida e/o piena e pertanto, in base a quanto previsto dalla lettera n) della Tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018, a canone nullo;

- nel campo di applicazione dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici) dello stesso regolamento, per l'area oggetto di taglio fuori dall'alveo inciso e pertanto è soggetto al pagamento di un canone pari al valore delle piante da tagliare, come stabilito dalla stessa Tabella.

Visto il parere del Settore Piemonte Sud espresso, ai sensi del regolamento forestale della Regione Piemonte n.8/R del 08/12/2011 e s.m.i, con nota prot. n. 143353 del 22/08/2024 contenente le prescrizioni tecniche di taglio riportate nel dispositivo del presente atto, e la stima del legname da assoggettarsi a canone, effettuata sulla base della documentazione progettuale presentata applicando la tabella di cui alla DGR 18-2517 del 30/11/2015, pari a un valore di Euro 1.743,00.

Preso atto che il richiedente ha provveduto al pagamento di € 1.743,00 in data 6/09/2024 a titolo di canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, associato all'accertamento 363/2024 sul capitolo 30555.

Atteso che, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 10/R/2022, sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associate all'accertamento contabile 368/2024 sul capitolo 31225.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 19 del 17.12.2018 art. 56 e Allegato A;
- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".;

determina

- di autorizzare alla Ditta Agrifor dei F.lli A. e C. Emanuele S.r.l. con sede legale in via Trento, 4 – 16013 Campo Ligure (GE) - C.F. /partita IVA 03738550106, l'intervento di taglio vegetazione ripariale lungo l'asta del torrente Scrivia in Comune di Novi Ligure (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL3883 dell'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 23876 del 29/08/2024, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere prot. n. 143353 del 22/08/2024, del Settore Tecnico Piemonte Sud, ai sensi degli artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., qui sotto riportate:

- 1) *dovranno* essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al nulla osta idraulico rilasciato dall'Autorità idraulica competente;
- 2) ai sensi dell'art. 3 co. 2 lt a) del DPGR 8/R del 29 dicembre 2020 (Regolamento Albo imprese forestali del Piemonte) la ditta prima dell'inizio lavori deve risultare iscritta all'Albo;
- 3) il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa triturato in sito;
- 4) deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno);
- 5) la ditta deve comunicare inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore scrivente e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 6) dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;
- 7) è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde;
- 8) il termine *per l'esecuzione dei lavori è determinato dal nulla osta idraulico.*

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di

ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito al taglio piante autorizzato ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire regolare deflusso delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente.

Durante lo svolgimento dell'attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La suddetta concessione autorizza la sola occupazione del sedime demaniale a prescindere da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti leggi nazionali e regionali (in particolar modo, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici, la tutela della flora e fauna, ecc.), le cui acquisizioni rimangono in capo al richiedente.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

Prot. n. (*) _____
(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)
Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/310/2020/A/PIAL3883/1/3

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Alla Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Idriche - Ufficio Ittiofauna
Via Galimberti, 2/A – 15121 Alessandria
PEC: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Al Comune di Novi Ligure
Via Gramsci, 11 – 15067 Novi Ligure (AL)
PEC: protocollo@pec.comunenoviligure.it

E p.c. Al Comune di Cassano Spinola
Piazza XXVI Aprile, 11 - 15063 Cassano Spinola (AL)
PEC: protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it

E p.c. Al Comune di Serravalle Scrivia
Via Berthoud 49 - 15069, Serravalle Scrivia
PEC: info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it

Oggetto: PIAL3883 - Richiesta nulla osta idraulico per taglio vegetazione ripariale lungo l'asta del torrente Scrivia in Comune di Novi Ligure (AL) – Bando PSR 2014-2020 – Misura 8.5 – Operazione 8.5.1 – Miglioramento ecologico dei boschi ripariali dello Scrivia e valorizzazione della loro fruizione pubblica in Comune di Novi Ligure (AL)

DITTA: AGRIFOR FRATELLI A. E C. EMANUELE S.r.l.

Con riferimento alla domanda pervenuta dal Settore Tecnico Regionale Prot. n. 36291 del 25.07.2024 (acquisita al Prot. AIPO n. 21072 del 25.07.2024) con la quale la ditta Agrifor Fratelli A. e C. Emanuele S.r.l., affidataria dei lavori in oggetto con Determinazione Dirigenziale n. 66/242 del 05.03.2024 del Comune di Novi Ligure (AL), richiede il rilascio di concessione demaniale breve per utilizzo di aree demaniali per taglio vegetazione lungo la sponda sinistra del torrente Scrivia nel Comune di Novi Ligure (AL);

ESAMINATA la documentazione progettuale allegata all'istanza;

VISTO il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

RICHIAMATO il nulla osta idraulico prot. n. 23678 del 27.08.2024, rilasciato al Comune di Novi Ligure (AL) da questa Agenzia per il progetto di *Miglioramento ecologico dei boschi ripariali dello Scrivia e valorizzazione della loro fruizione pubblica in Comune di Novi Ligure (AL)*;

PREMESSO CHE:

- il taglio della vegetazione ripariale è regolato dal relativo regolamento Forestale della Regione Piemonte - n. 8/R dell'08/12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'espressione del parere idraulico di competenza della scrivente Agenzia, relativamente agli interventi di taglio della vegetazione, da rilasciarsi ai sensi del T.U. 523/1904, riguarda in generale l'alveo inciso e le relative fasce di rispetto dei 10,00 metri dai superiori cigli spondali, e le rimanenti aree demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico);
- per quanto si riscontra dalla documentazione progettuale l'intervento di taglio piante:
 - rientra all'interno del Progetto "*Miglioramento ecologico dei boschi ripariali dello Scrivia e valorizzazione della loro fruizione pubblica in Comune di Novi Ligure (AL)*";
 - è suddiviso in 5 zone così individuate:
 - Zona 1: ricadente su aree in parte di proprietà del Comune di Novi Ligure (AL) e in parte su aree demaniali già in concessione al Comune di Novi Ligure (AL), dove sono previsti interventi di diradamento selettivo debole;
 - Zona 2: ricadente su aree in parte di proprietà del Comune di Novi Ligure (AL) e in parte su aree demaniali in concessione alla Società "Gestione Acqua S.r.l." che interviene nel progetto unitario, dove sono previsti interventi di diradamento selettivo debole;
 - Zona 3: ricadente su aree in parte di proprietà del Comune di Novi Ligure (AL) e in parte su aree demaniali già in concessione al Comune di Novi Ligure (AL), dove sono previsti interventi di diradamento selettivo debole e lotta alle specie esotiche invasive;
 - Zona 4: ricadente in ambito periurbano fuori fasce fluviali;
 - Zona 5: su aree demaniali già in concessione al Comune di Novi Ligure (AL), dove sono previsti interventi di diradamento debole e lotta alle specie esotiche invasive;

si rappresenta che per l'intervento ricorrono gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del succitato Regolamento Forestale n. 8/R e ss.mm.ii., per le aree oggetto di taglio poste all'interno dell'alveo inciso e per le piante deperienti, inclinate o instabili che posso essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena presenti su tutte le aree oggetto di taglio, e gli estremi dell'art. 37 dello stesso Regolamento per le aree oggetto di taglio poste al di fuori dell'alveo inciso;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, AI SENSI del T.U. n.523/1904

per l'esecuzione degli interventi di taglio piante lungo la sinistra del torrente Scrivia nel Comune di Novi Ligure (AL), nelle sole aree ricadenti nelle aree di competenza sopra individuate, per come meglio illustrato nei relativi elaborati di progetto allegati all'istanza che, depositati agli atti formano parte integrante del presente Nulla osta idraulico subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite dal Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud e dal Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

in merito all'esecuzione degli interventi di taglio:

1. **all'interno dell'alveo inciso:**

- sulle sponde (indicativamente per i 2/3 dello sviluppo delle stesse) il taglio potrà essere effettuato a raso, con rilascio della sola vegetazione flessibile (avente diametro indicativo inferiore a circa 5/6 cm) arborea ed arbustiva, ricorrendo gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del sopra richiamato Regolamento Forestale, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale;
- sul rimanente terzo superiore delle stesse il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in

concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale;

all'esterno dell'alveo inciso:

- sulle eventuali parti di sponda esterne allo stesso e sui relativi cigli spondali superiori (fascia di rispetto dei 10,00 m e latitanti aree di pertinenza idraulica ricadenti su aree demaniali), il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale;

a tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che:

- nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI all'art. 29, comma 2, lettera d), viene disposto che debba essere mantenuta una fascia di *“ampiezza pari ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda per assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente”*;

in merito alla fase di cantierizzazione ed esecuzione:

2. non si potranno in alcun modo alterare, con sradicamenti delle ceppaie e/o movimento di terreno, le sponde del corso d'acqua, né alterare in alcun modo le pertinenze concesse;
3. gli interventi dovranno essere eseguiti in modo consequenziale procedendo da quello di valle verso quello di monte, e prevedendo l'inizio di ogni successivo intervento solo al completamento di quello precedente;
4. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta dal taglio di vegetazione, modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
5. tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde del corso d'acqua e non dovranno essere abbandonati sulle sponde e/o in alveo i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.), che dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;
6. particolare cura dovrà essere posta in fase operativa privilegiando l'utilizzo di mezzi di dimensioni tali da evitare danneggiamenti al suolo, sulle sponde (tipo creazione di ormaie, buche, ecc) e relative aree golenali, e danneggiamenti della relativa copertura vegetale tenuto anche conto che dove il taglio potrà essere effettuato a raso, indicativamente per i 2/3 dello sviluppo delle sponde a partire dal piede delle stesse, dovrà comunque essere mantenuta la vegetazione flessibile, arborea ed arbustiva ripariale attualmente presente che svolge funzioni di protezione e stabilizzazione delle sponde, di ombreggiamento, trofiche, ecc..... Qualora necessario si dovrà procedere mediante taglio manuale;
7. in generale dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 96 del sopra citato T.U. n. 523/1904;
8. le attività autorizzate non dovranno arrecare danno ad eventuali opere di difesa idraulica presenti lungo le aree oggetto di intervento;
9. sono autorizzate le eventuali piste provvisorie di accesso alle aree di intervento, che dovranno essere realizzate per la superficie strettamente necessaria, con la minima movimentazione di materiale possibile ed immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino delle condizioni originarie. Qualora necessario le stesse potranno essere realizzate con eventuale apporto di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente, che dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
10. la Ditta esecutrice dell'intervento dovrà obbligatoriamente procedere all'immediata raccolta ed allontanamento del materiale legnoso dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
11. la Ditta richiedente dovrà comunicare per ogni singola zona di intervento all'Ufficio Operativo AIPo di Alessandria per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, agli Enti in indirizzo e al Gruppo Carabinieri-Forestale di Alessandria, le date di inizio e fine lavori. A tale comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, rappresentante lo stato dei luoghi nelle condizioni ante intervento (da allegare alla comunicazione di inizio intervento) e post-intervento (da allegare alla comunicazione di fine intervento), negli stessi punti (indicativamente uno scatto ogni 100 metri lineari a partire da monte verso valle), riportando i relativi punti di scatto su stralcio satellitare, in modo che possano essere fatti idonei

raffronti. Alla comunicazione di fine intervento, dovrà essere allegata idonea dichiarazione della Ditta richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che l'intervento è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali presentati ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia;

12. il nulla osta si intende accordato, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena. Per gli interventi su aree private, pertanto, il richiedente dovrà possedere la piena titolarità per l'effettuazione degli stessi;
13. ad ultimazione interventi dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate salvo diversamente autorizzato con il presente atto. A tale riguardo particolare cura dovrà essere posta, al termine di ogni intervento, all'eventuale ripristino dell'originale piano campagna, con la chiusura di eventuali buche e/o ormaie eventualmente create dal passaggio dei mezzi operativi, mediante idonea compattazione e successivo eventuale inerbimento, ed in generale al ripristino delle sponde a ridosso delle aree di intervento qualora necessario;
14. le attività autorizzate non devono arrecare danno ad eventuali opere di difesa idraulica presenti a ridosso dell'area di intervento;
15. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPO, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;

in merito alla sicurezza:

16. la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/> adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links. Non potranno essere localizzate in fascia A e B aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno delle aree esondabili. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
17. rimane direttamente in capo alla Ditta richiedente ogni responsabilità connessa alla relativa fase di cantierizzazione, manlevando la scrivente Agenzia dal qualsiasi eventuale richiesta risarcitoria. In capo alla stessa Ditta rimane l'onere per tutta la durata dei lavori di provvedere, in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena del corso d'acqua, a presidiare in sicurezza il cantiere adottando tutte le necessarie misure volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti di protezione civile comunali e provinciali;

18. a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

ulteriori specificazioni finali:

19. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPO, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;
20. il nulla osta si intende accordato per le aree demaniali, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
21. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
22. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
23. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi imposti nel presente nulla osta e/o non corretta esecuzione dei lavori autorizzati; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
24. l'AIPO si riserva inoltre di ordinare direttamente alla ditta richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'AIPO stessa o della Regione Piemonte per quanto di propria competenza, restando inteso che l'inosservanza delle prescrizioni imposte o l'esecuzione dei lavori non a perfetta regola d'arte, potrà costituire motivo di preclusione al rilascio di autorizzazione per eventuali successive richieste;
25. **il presente Nulla Osta idraulico avrà validità per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto a quanto previsto in progetto. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di un nuovo nulla osta idraulico.**

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

Copia del presente nulla osta idraulico viene anche inviato:

- alla Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud per i provvedimenti di propria competenza;
- alla Provincia di Alessandria Servizio Tutela e Valorizzazione Idriche, Ufficio Ittiofauna, per i provvedimenti di propria competenza;
- ai Comuni di Novi Ligure (AL), Cassano Spinola (AL) e Serravalle Scrivia (AA) per opportuna conoscenza.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPO, dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente, agli organi di polizia (Carabinieri Forestale di Alessandria) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. VATTIMO - A. Bovone

Per le successive comunicazioni si prega di utilizzare il seguente indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it